



SPECIALI ▾ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI



MENU

IL GIORNO

CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ▾ COLORI REGIONI LOMBARDIA ZONA GIALLA



HOME , CRONACA , ZONA GIALLA: COSA SI PUÒ FARE E...

Pubblicato il 30 gennaio 2021

# Zona gialla: cosa si può fare e cosa no, le regole

Spostamenti fuori Comune. Apertura di bar e ristoranti, negozi, centri commerciali e anche di mostre e musei

f Condividi

Tweet

✉ Invia tramite email



Zona gialla, a Milano riparte il servizio al tavolo nei bar

Milano, 30 gennaio 2021 - Da lunedì 1 febbraio [la Lombardia sarà in zona gialla](#). Ma, attenzione, non è un 'liberi tutti': la regione passa semplicemente a un **regime di regole attenuato** rispetto a quello in vigore fino a domenica 31 gennaio.

[Lombardia in zona gialla: ecco le regole. Le immagini con tutte le istruzioni](#)

## Da zona arancione a zona gialla, cosa cambia? Spostamenti

È consentito spostarsi all'interno del

### SPOSTAMENTI

Consentito circolare dalle 5 alle 22 nella stessa Regione.  
Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o

### POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



CRONACA

La corsa digitale alle città del futuro. "Date a noi sindaci i fondi europei"



CRONACA

Dispersi sul Velino, i soccorritori: "Lassù fino a 10 metri di neve"

### Area GIALLA

<ul style="list-style-type: none"> <li>▾ PUBBLICI ESERCIZI: ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▾ SPOSTAMENTI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▾ ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, ESPOSIZIONI, MUSEI</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▾ ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▾ UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE</li> </ul>		

CRONACA

Zona gialla e arancione: regole, spostamenti, ristoranti. Cosa si può fare

### POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



## territorio regionale dalle ore 5 alle ore

22 senza dover motivare lo

spostamento. Dopo le 22 e fino alle 5

del giorno successivo sono **vietati tutti**

**gli spostamenti**, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. **Dalle 5 alle 22 è**

**consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un'altra abitazione**

privata all'interno della stessa regione, nel limite massimo di due persone

ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali

persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non

autosufficienti conviventi). **Fino al 15 febbraio restano vietati, su tutto il**

**territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome**

**diverse**, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità

o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza,

domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti

potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso". Il


divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione

breve (fino a 30 giorni). Per giustificare gli spostamenti verso una regione

diversa da quella di residenza, domicilio o abitazione, così come per

giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire

una **autodichiarazione**.



## "Ma è lei?". Demi Moore rifatta non piace ai fan



## Il detective del mare e la strage di balene. "La plastica non c'entra, ecco il killer"



## Mascherine anti Covid, mezza Europa punta sulle Ffp2

## Seconde case

Dal 16 gennaio è **venuta meno l'esclusione di raggiungere** le

cosiddette **seconde case** (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione

o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di

una **possibilità limitata al "rientro"**, è possibile raggiungere le seconde case

solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo

per recarsi nello stesso immobile prima dell'entrata in vigore del Dl 14 gennaio

2021. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre

persone non appartenenti al nucleo familiare.



## Negozi e centri commerciali

**Le attività commerciali al dettaglio**

**sono consentite**, a condizione che sia

assicurato il rispetto della distanza


interpersonale di almeno un metro, che

gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare

all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle **giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali** presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti **il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno**, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

## Bar e ristoranti

**Le attività dei servizi di ristorazione** fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, **sono consentite dalle 5 alle 18**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per



tavolo, salvo che siano tutti conviventi. **Dopo le 18 è vietato** il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e parchi. **L'asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per le altre attività**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. **Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni**, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.



## Teatri, musei e mostre

**L'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti** e luoghi della cultura **è assicurata dal lunedì al venerdì**, con esclusione dei giorni

festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida adottati Conferenza delle regioni e delle province autonome. **Sono aperte al pubblico anche le mostre**, alle stesse



condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura. Resta confermata **la sospensione degli spettacoli** aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto. Sono sospesi **convegni, congressi** e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate **sagre, fiere** di qualunque genere ed altri eventi analoghi. Sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. È confermata la chiusura di **sale da ballo, discoteche** o locali simili, sia all'aperto che al chiuso. Restano **sospese** anche le attività dei **parchi tematici e di divertimento**.

## Sale giochi, sale scommesse e casinò

È confermata la **sospensione** di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

## Sport e attività motoria

Sono consentiti, **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto** senza la presenza di pubblico, soltanto **gli eventi e le competizioni riconosciuti** di interesse

nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse. Resta sospeso lo svolgimento degli **sport di contatto**. Sono inoltre **vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto** anche di carattere amatoriale. Nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento **esclusivamente all'aperto** dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. **Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o

### PERMANGONO LE LIMITAZIONI PER

Palestre, piscine, teatri, cinema.

Riprendono le attività all'aperto nei centri sportivi.

Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.

terapeutiche). È consentito lo **svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

## Impianti sciistici

**Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 15 febbraio è subordinata all'approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico.

## Luoghi di culto

**Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto**, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

## Trasporti

**A bordo dei mezzi pubblici** del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è **limitata ad un massimo del 50%** del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

## Scuola e Università

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (**scuole superiori**) adottano forme flessibili nell'organizzare **l'attività didattica, in modo che sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% (e non oltre il 75%) degli studenti** di tali istituzioni scolastiche. La restante parte dell'attività è svolta tramite il ricorso alla **didattica a distanza**. È sempre possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario: utilizzare i laboratori, mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Le attività **didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie si svolgono in presenza**. È obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento e in base all'andamento del quadro epidemiologico, **predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari** da svolgersi a distanza o in presenza, tenendo conto delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria.

## Autocertificazione

L'**autocertificazione** serve soltanto durante la fascia oraria del coprifuoco prevista dalle 22 alle 5, quando cioè gli spostamenti (di qualsiasi tipo, anche all'interno del proprio comune) diventano vincolati ai motivi di lavoro, di urgenze o di necessità.

© Riproduzione riservata



### Ti potrebbe interessare



#### Abbassolafebbre.it

10 falsi miti da smontare per affrontare la febbre nel modo giusto



#### Corpo Perfetto

Sapevi che: "il motivo principale per le rughe non è l'invecchiamento"



#### Vediamoci Bene

Cataratta: attenzione ai cambiamenti visivi, sono difficili...



#### CRONACA

Fidanzati, visite a parenti e seconde case: regole in zona...



#### Volkswagen

Golf 8 ibrida da 179€/mese TAN 3,49% TAEG 4,44% con...



sponsored by **Miele Italia**

Per i tuoi capi scegli il meglio. Asciugali con Miele. Scopri la speciale promo Asciugatrici!

